

0485003|13/05/2020

P.C. | R_MARCHE|GRM|SGG|A

150.10.50/2020/SGG/108



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE

Prot n° CG/0028079

del 13/05/2020

----- USCITA -----

Roma,

*Presidenna
del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
SERVIZIO ATTIVITA' GIURIDICA E LEGISLATIVA

Prot. N.°

Risposta al Foglio del

N.°

Al Presidente della Regione Lazio
protocollo@regione.lazio.legalmail.it

Al Presidente della Regione Marche
regione.marche.protocollogiunta@emarche.it

Al Presidente della Regione Umbria
regione.giunta@postacert.umbria.it

Al Presidente della Regione Abruzzo
presidenza@pec.regione.abruzzo.it

e, p.c.

Al Commissario Straordinario del Governo
per la ricostruzione
comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it

OGGETTO: Sisma Centro Italia. Chiarimenti in ordine all'applicazione dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n.614/19. Riepilogo riunione del 6 maggio 2020.

A seguito dell'adozione della OCDPC n. 614 del 12 novembre 2019, alcune Regioni e Comuni interessati dagli eventi sismici di cui all'oggetto hanno chiesto l'avviso di questo Dipartimento in merito all'attuazione di alcune disposizioni di cui alla predetta ordinanza. A tal fine è stata convocata una riunione in videoconferenza tenutasi in data 6 maggio u.s., all'esito della quale si forniscono i seguenti chiarimenti.

- a) In ordine ai termini per la presentazione della dichiarazione attestante la permanenza del possesso dei requisiti per beneficiare del contributo di autonoma sistemazione e dalle altre forme di assistenza abitativa, si ribadisce quanto chiarito in alcune FAQ pubblicate sul sito del Dipartimento della protezione civile e precisamente che il termine per la presentazione della domanda, a seguito dell'adozione dell'OCDPC 650/20, è di 180 giorni dalla pubblicazione della domanda, e pertanto spira il 17 maggio 2020.

Il possesso di tutti i requisiti previsti dall'articolo 1, comma 1, dell'OCDPC 614, deve essere dichiarato da tutte le tipologie di beneficiari e pertanto anche dai locatari, rispetto

Foglio n. 2

ai quali riveste particolare importanza l'indicazione del possesso dei requisiti di cui alle lettere d) ed e), come espressamente evidenziato dall'ordinanza n. 614.

Nella platea di soggetti che devono presentare la dichiarazione di cui all'articolo 1, vanno inclusi anche gli assegnatari di SAE, stante il disposto di cui all'articolo 6, comma 2 dell'OCDPC n. 614/2019 che estende a tali soggetti gli obblighi di cui all'articolo 1 della medesima ordinanza. In ragione dei dubbi interpretativi che si sono creati, e delle specifiche esigenze rappresentate dai Comuni, per tali soggetti, eccezionalmente, la dichiarazione può essere presentata entro il 10 giugno 2020.

Circa la natura della dichiarazione deve inoltre osservarsi che essa ha natura ricognitiva in quanto l'OCDPC n. 614/2019 mira prioritariamente a verificare che dopo oltre 3 anni dalla verifica del sisma i soggetti beneficiari siano ancora in possesso dei requisiti e non abbiano trovato una sistemazione stabile e continuativa alternativa a quella crollata o danneggiata in conseguenza dell'evento calamitoso, o siano altrimenti nella possibilità di trasferirsi in un'abitazione idonea eventualmente di proprietà.

b) Termini di decadenza dei benefici concessi al disagio abitativo.

Pertanto, per ciò che concerne la cessazione dall'assistenza, attesa la natura ricognitiva della dichiarazione di cui all'articolo 1 dell'OCDPC n. 614, occorre distinguere se vengono a cessare i requisiti già previsti dall'OCDPC n. 388/2016, per i quali la decadenza si verifica dal momento in cui la situazione o il fatto si manifesta, mentre per gli ulteriori requisiti introdotti dall'OCDPC n. 614/19, la cessazione del diritto al contributo per l'autonoma sistemazione si concretizza nel momento in cui la perdita del requisito si verifica se successivo alla data di entrata in vigore della medesima ordinanza. Decadono a partire dallo stesso termine anche i soggetti che non rendono la dichiarazione di cui al comma 1, fermo restando l'accertamento da parte dei comuni del momento in cui è venuta a verificarsi la situazione. Infatti, la dichiarazione, avente carattere meramente ricognitivo, non incide sulla situazione giuridicamente rilevante ai fini del riconoscimento del CAS, ovvero la situazione di disagio abitativo, requisito essenziale e che si ritiene venga a mancare in tutte le ipotesi previste dalle ordinanze n. 388/2016 e n. 614/2019 che si atteggiavano quali presunzioni del fatto che i soggetti già beneficiari di contributi, o di altre forme di assistenza alloggiativa, abbiano trovato o siano nella possibilità di trovare altra dimora stabile e continuativa, e pertanto cessi il disagio abitativo necessario affinché si abbia l'assistenza alla popolazione con gli strumenti emergenziali. Da ciò discende che la

Foglio n. 3

decadenza dal beneficio si ha dal momento in cui vengono a mancare i presupposti previsti dalla normativa emergenziale, dovendosi distinguere se essi siano stati già disciplinati dall'OCDPC n. 388/2016 o se trattasi delle "nuove" ipotesi previste dalla OCDPC n. 614/2019; in tale ultimo caso la decadenza non può che essere successiva all'adozione della medesima.

Ciò al fine di scongiurare - come evidenziato da alcuni sindaci e secondo le indicazioni già rese con le FAQ pubblicate sul sito del Dipartimento - che soggetti, che abbiano perduto i requisiti, continuino a fruire, occupando SAE o percependo somme in assenza del disagio abitativo ad esso collegato delle forme assistenziali, anche allo scopo di non incorrere in ipotesi di danno erariale,.

c) Soggetti proprietari.

Risponde, inoltre, alla medesima *ratio*, ritenere, come sollecitato da numerosi enti locali, che nella previsione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), non vi rientri esclusivamente il diritto di proprietà di un'unità abitativa, ma anche gli altri diritti reali di godimento, che garantiscano la disponibilità di un'unità abitativa, atteso che, anche in dette ipotesi, si ritiene che i soggetti siano nelle condizioni di godere di un'altra sistemazione stabile e continuativa, che faccia cessare in capo al nucleo familiare il disagio abitativo conseguente al sisma. A tale stregua, la cessazione del disagio si verifica anche nelle ipotesi in cui detto immobile libero ed idoneo (nel senso chiarito dalla norma) sia ubicato tanto nel medesimo comune che in un comune confinante, come pure nel comune ove il nucleo familiare si sia temporaneamente trasferito o nel comune in cui il nucleo usufruisca o abbia usufruito della sistemazione alberghiera, costituendo anche queste fattispecie un'ipotesi di sistemazione stabile e continuativa.

d) Altre proposte.

Unitamente alla presente si allega uno schema di articolato recante due proposte emerse nell'ambito della riunione del 6 maggio u.s.

Una prima disposizione, che consente l'applicazione dell'articolo 3, comma 3, anche alle ipotesi in cui la sistemazione abitativa originaria sia a titolo gratuito, consentendo conseguentemente di erogare a tali soggetti la metà del CAS spettante fino al momento dell'adozione dell'ordinanza. Infatti, premesso che la norma dell'articolo 3 fa espresso riferimento ai contratti di locazione e/o comodato registrati, in relazione ai quali

Foglio n. 4

spetterebbe la differenza tra quanto pagato prima e quanto dovuto per la sistemazione temporanea, si potrebbe verificare (se la somma dovuta per la prima abitazione sia pari a zero) che l'ammontare di tale differenza possa superare l'importo massimo spettante a titolo di CAS, con evidente disparità di trattamento e con un maggior onere per la finanza pubblica. Una seconda recante disposizioni in materia di strutture temporanee d'emergenza, che prevede di assegnare le medesime anche ad esigenze per fini sociali non connesse direttamente con gli eventi sismici, una volta che si sia soddisfatto il fabbisogno dei soggetti aventi diritto ai sensi della disciplina emergenziale e qualora tale soluzione risulti economicamente più vantaggiosa della rimozione. Si tratta di una norma proposta dalla Regione Umbria in concomitanza con l'adozione dell'OCDPC n. 634/2019, e rispetto alla quale è necessario un approfondimento congiunto per chiarire l'ambito di applicazione (casi, condizioni e requisiti necessari).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Angelo Borrelli



IL COORDINATORE DEL SERVIZIO

Antonella Nicotra

